



TERRE DI CASTELLI (719959)
REG.N : 2497-2021
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 14/07/2021

N. 86
Prot 410/INT

TRIBUNALE DI MODENA

UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

COMUNE DI GUIGLIA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

COMUNE DI VIGNOLA

COMUNE DI ZOCCA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26
MARZO 2001**

Premesso che

1) a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi

all
Storini
MS
Ch
St
St

con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

3) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

visto che

il Comune di Spilamberto, aderente all'Unione Terre di Castelli, ha già una propria convenzione attiva con il Tribunale di Modena, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, non si ritiene di inserire l'Ente in codesta convenzione. Si valuta inserimento dopo la scadenza delle convenzioni in essere suddette.

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale");

L'UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI nella persona del legale rappresentante Sig.ra Emilia Muratori in qualità di Vice-Presidente (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta dell'Unione n. 63 del 08/07/2021;

il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** nella persona del legale rappresentante

Handwritten signatures and initials:
 - A large stylized 'D' or 'A' on the left.
 - 'E' in the center.
 - 'all' above 'Gobleri' and 'MF' below it.
 - A large signature on the right.
 - A signature below it with a '2' next to it.
 - A signature on the far right.

Sig. Massimo Paradisi in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/06/2021;

il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** nella persona del legale rappresentante Sig.ra Giorgia Mezzacqui in qualità di Vice-Sindaca (di seguito "l'Amministrazione") giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 05/07/2021;

il **COMUNE DI GUIGLIA** nella persona del legale rappresentante Sig. Iacopo Lagazzi in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione") giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10/06/2021;

il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni Galli in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione") giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 16/06/2021;

il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** nella persona del legale rappresentante Sig. Enrico Tagliavini in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione") giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21/06/2021;

il **COMUNE DI VIGNOLA** nella persona del legale rappresentante Sig.ra Anna Paragliola in qualità di Vice-Sindaca (di seguito "l'Amministrazione") giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05/07/2021;

il **COMUNE DI ZOCCA** nella persona del legale rappresentante Sig. Gianfranco Tanari in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione") giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29/06/2021 e n. 85 del 03/07/2021;

Art. 1

Attività da svolgere

Si conviene che nr. 20 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino,

contemporaneamente, la propria attività lavorativa, non retribuita in favore della
collettività presso i servizi dell'Unione Comuni Terre di Castelli e dei Comuni
appartenenti all'Unione Comuni Terre di Castelli e specificatamente potranno essere
così accolti: Castelnuovo Rangone nr. 2, Castelvetro di Modena nr. 2, Guiglia nr. 1,
Marano sul Panaro nr. 3, Savignano sul Panaro nr. 2, Vignola nr. 5, Zocca nr. 2 e
Unione Terre di Castelli nr. 3.

Il referente amministrativo unico di tale convenzione è individuato nella dipendente
del Servizio Sociale Territoriale Sig.ra Valentina Balzano tel. 059/777 705
e-mail: valentina.balzano@terredicastelli.mo.it.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in
premessa, le Amministrazioni specificano che l'attività non retribuita in favore della
collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

- 1) Unione Terre di Castelli: presso le strutture dei Servizi trasferiti dai Comuni
all'Unione Terre di Castelli a seconda delle competenze professionali delle persone
inviate; (Struttura Welfare Locale, Polizia Municipale, CED, Ufficio Personale,
Servizi Finanziari, Servizio Patrimonio, ecc.)
- 2) Comune di Castelnuovo Rangone: presso l'Area territorio - settori viabilità e
verde pubblico a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
- 3) Comune di Castelvetro di Modena: presso l'area di gestione del
territorio/ambiente per la cura del verde pubblico, delle recinzioni e dei parchi del
fiume Guerro, dei rifiuti, ecc. a seconda delle competenze professionali delle
persone inviate;
- 4) Comune di Guiglia: presso i servizi comunali di area tecnica, edilizia, tributi,
cultura e ragioneria a seconda delle competenze professionali della persona inviata;
- 5) Comune di Marano sul Panaro: presso i servizi comunali di area tecnica, cultura,

R

Gobbi

MP

EU

Valentina Balzano

EB

prestazioni di lavoro di competenza del servizio a seconda delle competenze

professionali delle persone inviate;

8) Comune di Zocca: presso tutte le aree di attività dell'Ente in supporto alle varie

prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio a seconda delle

competenze professionali delle persone inviate;

Le Amministrazioni si riservano la discrezionalità in merito alla disponibilità ad

accogliere il lavoratore presso le proprie strutture anche con riferimento alla

compatibilità degli orari lavorativi con l'organizzazione dei servizi dell'Ente.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in

conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a

norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata

del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art.1.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la

prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative

istruzioni sono:

1) per l'Unione Comuni Terre di Castelli: Segretario Generale dott.ssa Maria

Assunta Manco la quale potrà delegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati

all'art. 1 punto 1;

2) per il Comune di Castelnuovo Rangone: Architetto Umberto Visone il quale potrà

subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 2;

3) per il Comune di Castelvetro di Modena: Responsabile Geom. Mauro Mattioli il

D

Balli
MP

all
to

quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 3;

4) per il Comune di Guiglia: la Dott.ssa Margherita Martini la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 4;

5) per il Comune di Marano sul Panaro: la Dott.ssa Elisabetta Manzini la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 5;

6) per il Comune di Savignano sul Panaro: la Dott.ssa Elisabetta Manzini la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 6;

7) per il Comune di Vignola: la Dott.ssa Laura Bosi la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 7;

8) per il Comune di Zocca: Dott.ssa Beatrice Ilaria Bartolotti la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 8;

I Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L'inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell'interessato ai fini di una idonea collocazione all'interno della struttura.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna

[Handwritten signatures and initials]

ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se

A

Waller
MP

8
Elli
L
S
B

Il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative Istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti fino al 31/12/2023.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Art. 10

Imposta di bollo

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

Il presente atto composto da numero 10 (dieci) pagine scritte per intero e numero 24 (ventiquattro) righe della pagina 11 (undici), sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.
Modena, il 14/07/2021

Per il Tribunale di Modena

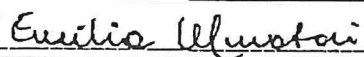
Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo



10

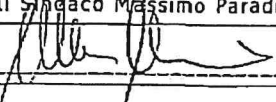
Per l'Unione Terre di Castelli

La Vice-Presidente Emilia Muratori



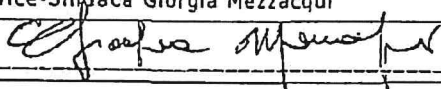
Per il Comune di Castelnuovo Rangone

Il Sindaco Massimo Paradisi



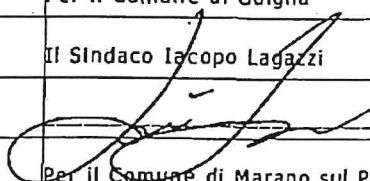
Per il Comune di Castelvetro di Modena

La Vice-Sindaca Giorgia Mezzacqui



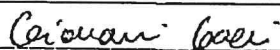
Per il Comune di Guiglia

Il Sindaco Iacopo Lagazzi



Per il Comune di Marano sul Panaro

Il Sindaco Giovanni Galli



Per il Comune di Savignano sul Panaro

Il Sindaco Enrico Tagliavini



Per il Comune di Vignola

La Vice-Sindaca Anna Paragliola



Per il Comune di Zocca

Il Sindaco Gianfranco Tanari

